



Ministero dell' Economia e delle Finanze
Dipartimento delle Finanze

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

VISTO l'art. 83 del decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020), nonché il comma 21 del citato articolo 83, nel quale si dispone che «le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi alle Commissioni tributarie».

VISTO in particolare l'articolo 83, comma 7, lettera f), del citato decreto legge n. 18 del 2020, con il quale viene previsto lo svolgimento dell'udienza da remoto regolati con apposito provvedimento del competente Ministero.

VISTO il decreto del Direttore Generale dei Sistemi Informativi e Automatizzati del Ministero della giustizia del 10 marzo 2020, che individua i collegamenti da remoto per lo svolgimento delle udienze come previsto dall'art. 83, comma 7, lett. f), del decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18.

VISTO il DPCM del 10 aprile 2020, concernente "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio

nazionale” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 97 del 11 aprile 2020).

VISTO il decreto legislativo del 31 dicembre 1992, n. 545, sull’ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell’articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

VISTO il decreto legislativo del 31 dicembre 1992, n. 546, contenente disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

VISTI, in particolare, gli artt. 33 e 34 del decreto legislativo del 31 dicembre 1992, n. 546, rubricati rispettivamente “Trattazione in camera di consiglio” e “Discussione in pubblica udienza”.

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.

VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 23 dicembre 2013, n. 163 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2014) “Regolamento recante la disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 39, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111”.

VISTO il D.P.R. n. 68 dell’11 febbraio 2005, “Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell’articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3”.

VISTO il decreto del Direttore Generale delle Finanze del 26 aprile 2012 recante “regole tecniche per l’utilizzo, nell’ambito del processo tributario, della posta elettronica certificata (pec), per le comunicazioni di cui all’art. 16, comma 1 *bis*, del decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992”.

VISTO il decreto del Direttore Generale delle Finanze del 4 agosto 2015, come modificato dal successivo decreto direttoriale del 28 novembre 2017, recante le specifiche tecniche previste dall’articolo 3 del citato decreto del Ministero dell’Economia e

delle Finanze in data 23 dicembre 2013, n. 163.

CONSIDERATO che nel Piano Tecnico di Automazione concordato con il partner tecnologico SOGEI S.p.A. per l'anno 2020, era già stata programmata una sperimentazione dell'udienza virtuale tramite il software Skype for Business su un ristretto numero di sedi, al fine di valutare i punti di forza e le eventuali criticità di tale soluzione, nelle more di una più ampia disamina delle varie soluzioni tecnologiche disponibili sul mercato, al fine di individuare quella da prescegliere definitivamente a regime in quanto più idonea ad assicurare al più elevato livello il rispetto dei principi costituzionali di buon andamento, imparzialità (art. 97 Cost.) e giusto processo (111 Cost.) coniugandoli anche con quelli di equilibrio finanziario e sana gestione economica in termini di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa;

PRESO ATTO che la situazione emergenziale di cui in premessa impone, ai fini di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e giudiziaria, di adottare una soluzione temporanea che preveda l'estensione a tutte le Commissioni Tributarie dell'iniziativa già in fase di sperimentazione, ovvero di udienza a distanza mediante Skype for Business, compatibilmente con la situazione di fatto delle medesime Commissioni sotto il profilo tecnico-informatico;

ACQUISITO il parere del *Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria*, n. XXX, reso in data XXX.

DECRETA

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente provvedimento individua le regole tecnico-operative per lo svolgimento delle udienze attraverso collegamenti da remoto, al fine di consentire l'attivazione delle udienze a distanza collegiali o monocratiche, pubbliche o in camera di consiglio, così come previsto dall'art. 83, comma 7, del decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18.

Articolo 2

Collegamento da remoto e strumenti di videoconferenza

1. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 1 le udienze possono svolgersi mediante collegamenti da remoto utilizzando il programma informatico Skype for Business.
2. I collegamenti effettuati con il programma di cui al comma 1, tramite dispositivi dell'ufficio o personali, utilizzano infrastrutture e spazi di memoria collocati all'interno del sistema informativo della fiscalità (SIF) del Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 3

Svolgimento delle udienze a distanza

1. La partecipazione all'udienza avviene a distanza mediante un collegamento audiovisivo da remoto con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone collegate e la possibilità di udire quanto viene detto, a garanzia della partecipazione e del contraddittorio.
2. L'udienza a distanza è disposta dal Presidente o dal giudice monocratico. Le udienze da remoto sono fissate secondo orari distinti e congruamente distanziati e comunicate alle parti ovvero ai loro difensori.
3. La decisione del Presidente di svolgere l'udienza a distanza è comunicata alle parti a mezzo posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Prima dell'udienza l'ufficio di segreteria della Commissione tributaria invia all'indirizzo di posta elettronica ordinaria, previamente comunicato dalla parte, il link di collegamento da remoto per la partecipazione all'udienza a distanza.
4. Il luogo dove i giudici tributari, la parte processuale o il suo difensore e il personale amministrativo si collegano in audiovisione è equiparato all'aula di udienza e il Presidente o il giudice monocratico esercita i poteri di vigilanza e di direzione previsti dall'articolo 127 del codice di procedura civile.
5. Previa autorizzazione del giudice, possono essere esibiti in udienza atti e documenti mediante l'apposita funzione che permette la condivisione degli stessi sullo schermo.
6. In caso di mancato funzionamento del collegamento da remoto,

il Presidente sospende l'udienza e, nel caso in cui sia impossibile ripristinare il collegamento, rinvia la stessa disponendo che ne venga data comunicazione alle parti con le modalità prevista dal comma 3.

Articolo 4

Processo verbale

1. Dello svolgimento dell'udienza è redatto processo verbale secondo le disposizioni degli artt. 33, comma 3 e 34, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
2. Nel verbale si dà atto dello svolgimento dell'udienza attraverso collegamento da remoto, nonché, delle condizioni audio e video della comunicazione e delle eventuali difficoltà tecniche riscontrate.
3. Il verbale di udienza, redatto come documento informatico, è sottoscritto ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e delle linee guida AGID del 23 marzo 2020, pubblicate in gazzetta ufficiale il 4 aprile 2020, dal Presidente o dal giudice monocratico e dal segretario dell'udienza.
4. Qualora non sia possibile procedere con la sottoscrizione digitale di cui al comma 3, il segretario procede a effettuare copia informatica del verbale sottoscritto con firma autografa ed inserirla nel fascicolo informatico d'ufficio, previa apposizione della propria firma digitale.

Articolo 5

Pubblicità

Il presente provvedimento è pubblicato sui portali istituzionali del Ministero dell'economia e delle finanze e sul portale del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ed è comunicato alle Commissioni tributarie di ogni ordine e grado.

Roma, *addì*

Fabrizia Lapecorella
[firmato digitalmente]